**COMUNE DI BASCAPE’**

**PROVINCIA DI PAVIA**

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di nella residenza comunale presso l'Ufficio di Segreteria

TRA

IL COMUNE DI BASCAPE’ , in prosieguo denominato per brevità *"Comune",* con sede in Bascapè (PV) Piazza della Repubblica, 2. P.I. e C.F 00414580183 rappresentato in atto il Sindaco pro tempore Emanuela Curti , nato a Milano il 06.10.1959, in qualità di Responsabile Area Tecnica del Comune di Bascapè, domiciliato per la carica presso il Comune di Bascapè, il quale interviene in questo atto non in nome proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, in forza del decreto sindacale n... del

E

L'ASSOCIAZIONE in prosieguo denominato per brevità

*"Concessionario",* con sede in , via n , CF e P.IVA rappresentata

in atto dal suo legale rappresentante Sig. , nato a il

Residente in Via , domiciliato per la carica in

PREMESSO CHE

Il D. L.vo n. 38/2021"Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali", al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e di ottimizzare i costi gestionali degli impianti sportivi, prevede che la gestione degli stessi sia affidata in via preferenziale attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 22.01.2024 il Comune di Bascapè ha

deciso di procedere all'affidamento dell'utilizzo della palestra comunale sita in Via
Ippolito n. 2, mediante selezione pubblica, ai sensi e per gli

effetti della legge regionale predetta, nonché della normativa vigente in materia approvando il relativo schema di Convenzione e l'Avviso di manifestazione d'interesse;

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. l- Oggetto

1. Il Comune di Bascapè (PV) concede alla Associazione/Società/Ente di

 , l'utilizzo della palestra di proprietà comunale, sita in

via Ippolito — costituito da:

n. 1 palestra con annessi spogliatoi.

 L’impianto sportivo è destinata in via prioritaria all'uso ricreativo / sportivo;

Art. 2 — Accettazione dell'incarico

L'Associazione/Società/Ente. accetta in termini di Convenzione, la gestione dell’impianto sportivo, di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso della struttura e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarla e gestirla secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'avviso di selezione e nel rispetto della proposta di gestione presentata dallo stesso" Concessionario".

Art. 3- Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata di anni ( Tre ) decorrenti dalla data del 01.03.2024 fino al 01.03.2027 con opzione di rinnovo..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della Convenzione.

Art. 4 - Uso della struttura

Al fine di assicurare all'utenza (in particolare alle ragazze ed ai ragazzi di Bascapè ) un pubblico servizio, l'utilizzo dell’impianto dovrà favorire la promozione e la pratica dell'attività sportiva , compatibilmente con l'impianto stesso e le sue destinazioni d'uso;

In attuazione della proposta di gestione annuale (elaborata all'interno del progetto presentato in sede di selezione), il Concessionario trasmette all'Amministrazione, il programma di utilizzo dell'impianto. Il Concessionario ha la facoltà di apportare variazioni alla propria programmazione, dandone tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Il programma di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura dell'impianto, nonché riportare gli utilizzi del concessionario per la realizzazione dei corsi di istruzione e di addestramento nelle varie discipline sportive, Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

1. garantire all'Amministrazione Comunale l'accesso incondizionato e gratuito dell’impianto, per attività organizzate direttamente dall'Amministrazione, con preavviso di almeno 15 giorni, con un massimo di 6(sei) richieste annue.
2. il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto sportivo, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause ,che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti, ai sensi delle norme vigenti in materia;
3. il concessionario s'impegna a non lasciare negli spogliatoi e nella palestra materiale ed attrezzature al termine dell'utilizzo e oltre gli orari concessi al Concessionario per la propria attività, tranne che nel locale adibito a magazzino.

Art. 5 - Canone di utilizzo

Il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune un canone di utilizzo pari ad € 300,00 + IVA di legge, oltre al rimborso delle spese di cui al successivo art. 5.

Il suddetto canone dovrà essere pagato in un'unica rata con scadenza il 1 ottobre . Sulla rata pagata in ritardo rispetto alla data di scadenza di cui sopra dovranno essere corrisposti gli interessi legali.

Art. 6 - Oneri a carico del Comune

L'Amministrazione, la quale è intestataria delle utenze, provvede ad anticipare le spese derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento. Il concessionario parteciperà alle spese di dette utenze nella misura del 70% derivanti dalle utenze: gas, energia elettrica e acqua potabile , alle seguenti condizioni: 4 (quattro ) scadenze trimestrali con ultima scadenza saldo/conguaglio entro il 31 ottobre dell’anno successivo;

Il mancato utilizzo dell’impianto sportivo rispetto alla programmazione, non esonera il Concessionario dal versamento delle suddette spese.

L'Amministrazione procederà poi al controllo circa il corretto versamento di quanto dovuto.

L'Amministrazione si farà altresì carico degli interventi di manutenzione straordinaria per la struttura concessa in uso nonché degli ulteriori ed eventuali interventi di recupero, ristrutturazione e modifiche della struttura, ivi compresa la sostituzione delle lampade.

.

Art. 7- Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario si obbliga:

1. a comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) ai quali l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un Responsabile dell'Associazione ,
2. a sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione e comunque all'atto della consegna dell'impianto, il verbale di stato di consistenza, redatto dall'UTC, riportante il valore dei mobili, delle attrezzature e accessori presenti al momento della concessione, dando atto dello stato delle strutture e dell'impianto esistente e prendendoli in carico nello stato in cui si trovano.

e) a non svolgere nell’impianto sportivo e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;

1. a promuovere almeno attività sportive che possano coinvolgere le ragazze e i ragazzi in età scolare di Bascapè;
2. alla tenuta delle chiavi ed alla apertura e chiusura della palestra e spogliatoi durante il periodo giornaliero di utilizzo da parte dei propri associati;
3. all'apertura e chiusura degli spogliatoi e della palestra durante il periodo giornaliero di utilizzo da parte anche di altri Gruppi Sportivi, Società ed Associazioni;
4. a controllare che siano debitamente chiusi i rubinetti dei locali servizi igienici e docce;
5. a consegnare tempestivamente all'Amministrazione Comunale una copia delle chiavi delle serrature eventualmente sostituite;
6. a provvedere all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento delle attività, che resteranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale alla scadenza della concessione;
7. a provvedere al rifornimento dei saponi, della carta igienica, delle salviettine di carta monouso presso gli spogliatoi;

1) a posare le strutture accessorie necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva ed a disinstallarle dopo l'avvenuto utilizzo giornaliero;

m)all'accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione;

1. a restituire la propria funzionalità all’impianto sportivo al termine delle attività sportive, con la pulizia della stessa, degli spogliatoi e degli altri locali al termine dell'attività;.
2. ad effettuare un'adeguata manutenzione delle attrezzature, e a riporli, dopo il loro utilizzo;
3. alla custodia della struttura durante gli orari di utilizzo giornaliero, mediante la presenza di un responsabile o suo incaricato;
4. ad assumere la custodia e la sorveglianza dell’impianto sportivo e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
5. a non danneggiare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi e in ogni caso a rimettere nel primitivo stato quanto danneggiato con assoluta urgenza ed eventualmente a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non riparabili;
6. a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
7. ad assumersi ogni responsabilità inerente e conseguente allo svolgimento delle attività e di conseguenza a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione;
8. a segnalare la necessità di interventi straordinari alla struttura;
9. ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessaria ed indispensabile per il buon funzionamento dell'impianto oggetto della presente Convenzione.
10. ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile in relazione alle polizze che il concessionario è tenuto a stipulare;
11. a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
12. ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretenderne alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
13. a rispettare il numero complessivo dei partecipanti ad ogni singolo corso, degli istruttori e degli addetti che non potrà superare i parametri di capienza previsti per l'impianto.

11 Concessionario si obbliga altresì:

aa) a destinare l’impianto ad attività sportive compatibili con la struttura e le attrezzature esistenti, su richiesta di privati cittadini e/o associazioni che contatteranno direttamente il Concessionario per definire orari e modalità di pagamento.

Art. 8 - Modalità di utilizzo

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare correttamente ed esclusivamente a fini sportivi e la struttura concessa in uso e si obbliga a non utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla presente Convenzione ed a non eseguire opere e lavori senza la preventiva formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Il concessionario assume l'obbligo di risarcire eventuali danni arrecati agli immobili, alle strutture ed attrezzature.

Art. 9 - Priorità dell'Amministrazione Comunale

Il Comune si riserva il diritto di utilizzo della struttura per i propri scopi istituzionali tra cui i corsi e attività extra scolastici di attività motoria, previa comunicazione da inviarsi al Concessionario con almeno quindici giorni di preavviso, compatibilmente con le attività già in calendario, da svolgersi nella fascia oraria 8,30 – 12,30.

Art. 10 — Tariffe di accesso

I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'uso dell'impianto spettano al Concessionario.

Il Concessionario dovrà prevedere l'utilizzo gratuito della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale alle condizioni di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Art. Il -Tenuta chiavi Impianto e Controlli

All'Amministrazione sono riservati il possesso di una copia delle chiavi della struttura e la facoltà di controllare il rispetto della presente convenzione. A tale scopo, l'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere alla strutture concesse in uso in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e senza obbligo di preavviso, al fine di accertare:

l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nella presente Convenzione;

la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla Legge o dai Regolamenti.

Qualora, in seguito alle ispezioni ed ai controlli effettuati, di cui sarà trasmesso rapporto al Responsabile di riferimento indicato dal Concessionario, venissero accertate delle inadempienze contrattuali o situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale al medesimo adibito, il Concessionario sarà tenuto a provvedere tempestivamente all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione della situazione di pericolo ed incorrerà nell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.

Nelle more della realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza nell'impianto sportivo, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il Concessionario avrà l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi di cui sopra presso gli immobili affidati.

Art. 12 — Controllo qualità dei servizi

Con riferimento all'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione, il concessionario assume la piena responsabilità nei confronti della qualità del risultato finale.

Art. 13 -Tutela degli addetti

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività della Convenzione.

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 14 - Gestione della sicurezza

11 Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e comunicare, al momento della stipula della Convenzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, il quale dovrà accettare l'incarico. In occasione della consegna dell'impianto verranno date le informazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e l'aggiudicatario sottoscriverà la relativa dichiarazione di avvenuta informativa.

Per tutta la durata della presente Convenzione, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e deve provvedere a:

l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;

garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;

garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;

predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, con allegate le modalità di gestione, di pulizia e di tenuta dell’impianto, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

L'Amministrazione Comunale deve:

garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;

garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori.

Art. 15 - Responsabilità e assicurazioni

Il Concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alla proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Pertanto esso è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da:

- negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio, dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale;

- errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto della Convenzione oltre a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora questo fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dall'esecuzione dell'attività oggetto della Convenzione.

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del gestore con i
suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente

intercorsi tra il gestore e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta dell'Amministrazione Comunale.

E' espressamente fatto divieto all'aggiudicatario (ed ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte della struttura, infrastruttura e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il Concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

Dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) ai quali l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un Responsabile dell'Associazione, Il ,Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, deve stipulare, con riferimento all'attività ad esso riconducibile, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa che, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, garantisca copertura assicurativa anche per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.0) e, qualora il gestore si avvalga di personale dipendente, anche per dolo e/o colpa grave, nella quale sia esplicitamente indicato che l'Amministrazione comunale debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti. Tale polizza assicurativa dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale e dovrà contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La polizza RCT dovrà avere un massimale unico per sinistro non inferiore a e 3.000.000,00 senza limite per persona o cose, mentre la polizza R.C.O., se necessaria, non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00 per ogni prestatore infortunato.

Detta polizza deve tenere indenne il concessionario anche per:

morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone — compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati ad accedere alla Palestra- ed a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione;

i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della presente convenzione.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.

Le polizze devono avere durata pari all'intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere depositata presso il Comune. Le polizze devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del concessionario.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà liquidato dalla Compagnia Assicuratrice direttamente all'Amministrazione comunale per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. Ove il

valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni e/o Associazioni sportive, e dovranno essere assicurati.

Nel caso di danni all'impianto e alle attrezzature nelle ore di uso degli stessi da parte del concessionario, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Qualora il concessionario non provveda direttamente, nel termine fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), saranno applicate le penali previste dal successivo articolo 19. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del concessionario, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto concessionario, appositamente diffidato, non ottemperi nel termine assegnatogli, fatte salve le ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno prodotto.

I concessionario è tenuto a constatare le condizioni dell'impianto sportivo, al momento di ogni ingresso per lo svolgimento dell'attività.

Art. 16 -Deposito cauzionale e polizze fideiussorie

Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva di € 500,00 a mezzo di:

* bonifico bancario a favore del Comune di Bascapè da effettuarsi presso la Banca Popolare di Novara — Agenzia di Bascapè — IBAN: …………………………. (Tesoreria comunale)
* polizza fideiussoria n del della Agenzia

Tale cauzione ha validità pari alla durata della Convenzione e 12 (dodici ) mesi oltre, e sarà svincolata ai sensi di legge alla scadenza della stessa. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario l'Amministrazione avrà diritto di valersi della suddetta cauzione. Il Concessionario sarà tenuto a reintegrare la cauzione definitiva, nel termine che gli sarà indicato, qualora l'Amministrazione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La polizza dovrà contenere espressamente l'impegno da parte del garante a versare l'importo garantito entro 15 giorni, in seguito a richiesta scritta dell'Amministrazione, ed a rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 17 - Restituzione dell'impianto

A scadenza della presente Convenzione, il Concessionario dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. All'atto della riconsegna dovrà essere redatto in contradditorio con l'Amministrazione Comunale il processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Nel suddetto verbale l'Ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature. Il Comune di Bascapè si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi e dei beni. In caso di inadempienza da parte del Concessionario sarà incamerato il deposito cauzionale (garanzia definitiva).

Le migliorie apportate a seguito del progetto presentato in sede di gara (fornitura di attrezzatura/arredi ecc.), alla scadenza della presente convenzione diverranno di proprietà dell'amministrazione.

Art. 18 - Risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice Civile, sarà motivo di risoluzione della presente Convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

inadeguata pulizia dell'impianto, segnalata o verificata direttamente con motivato rapporto, per oltre tre volte nell'arco di durata della Convenzione;

ritardo di sei mesi nel pagamento del canone dovuto alle scadenze fissate nella Convenzione; uso improprio dell'impianto rispetto alle finalità della Convenzione, in contrasto con norme di legge e regolamenti;

sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 15 giorni consecutivi;

applicazione di almeno quattro penali riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre; eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;

messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del concessionario o cessione a terzi in toto o in parte della presente Convenzione;

mancata osservanza del divieto di cessione di cui al successivo art. 21;

mancata presentazione della polizza fidejussoria e delle garanzie assicurative previste dalla presente Convenzione e loro mancato reintegro in caso d'uso;

mancanza dei requisito a seguito di accertamenti effettuati dall'Amministrazione Comunale.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione Comunale con il semplice preavviso scritto di trenta giorni inviato tramite fax o pec o in alternativa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che il Concessionario abbia nulla pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare al secondo classificato nella procedura concorsuale il servizio.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione,

Art. 19 -Penali

Al di là dei casi di risoluzione della Convenzione e del risarcimento dei danni, l'Amministrazione comminerà al Concessionario il pagamento delle seguenti penali:

- da E 50,00 ad E 150,00 secondo la gravità dell'infrazione, per ogni inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente Convenzione, non comportanti la sua decadenza.

Il Concessionario avrà 10 giorni di tempo per presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, che saranno valutate dal Responsabile della Amministrazione.

Il pagamento della eventuale penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal Responsabile del Servizio dell'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione di valersi della polizza fideiussoria assicurativa /deposito cauzionale/ di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al concessionario.

Art. 20 - Recesso e revoca della convenzione

L'Amministrazione potrà recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento:

con preavviso non minore di 3 (tre mesi), ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del Concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente Convenzione, senza che il Concessionario possa pretendere compensi od indennizzi di sorta e dandone comunicazione allo stesso con lettera raccomandata o tramite PEC;

con effetto immediato (senza preavviso) dal ricevimento della comunicazione in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Saranno tutelati eventuali impegni già presi dal Concessionario.

Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso di almeno 90 giorni comunicato con lettera raccomandata o con comunicazione tramite PEC.

Art. 21 — Divieto di cessione — Divieto di subappalto

La Convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità.

E' fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto della presente Convenzione. Non costituisce subappalto la concessione dell'utilizzo a terzi dell'impianto per l'organizzazione di pratiche sportive, fattispecie possibile purchè vengano rispettate le modalità d'uso elencate nell'articolo 8.

22 - Spese contrattuali

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto saranno a carico del Concessionario.

Art. 23 - Controversie

Per qualsiasi controversia fra le parti è competente il Foro di Pavia.

Art 24— Riservatezza dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento sono esclusivamente finalizzati al procedimento stesso. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione a organi e uffici dell'amministrazione sono limitati agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti spettanti al concessionario sono quelli di cui all'art. 13 del citato testo unico a cui si rinvia espressamente

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Amministrazione Comunale

Per il Concessionario